

A N C E C A M P A N I A

NEWS TECNICA N. 35



sommario

Non serve autorizzazione per miscelare inerti da costruzione e demolizione

Dissesto idrogeologico: chiusi il 62% dei progetti

CdS. nelle gare è illegittima l'esclusione per l'invio tardivo dei giustificativi

Anac: nelle gare il costo del lavoro è contestabile solo se si dimostra l'impossibilità a partecipare

Segnalazione Certificata di Agibilità: i comuni devono adeguarsi

Manuale ANAC sull'attività di qualificazione per lavori superiori a 150mila euro

ANCE | **CAMPANIA**
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DELL'INDUSTRIA DEL COSTRUTTIVO



Non serve autorizzazione per miscelare inerti da costruzione e demolizione

La miscelazione dei rifiuti inerti da costruzione e demolizione, prima del recupero ai fini della produzione di End of waste conforme al Dm 127/2024, non necessita di autorizzazione. Così si è espresso il ministero dell'Ambiente (Mase) nella risposta prot. n. 190663 del 15 ottobre 2025 all'interpello avanzato in proposito dalla Provincia di Campobasso. L'argomento è importante: molti procedimenti giudiziari in Italia nascono sulla necessità dell'autorizzazione specifica alla miscelazione, nonostante sia contenuta nel processo di gestione autorizzato.

Il ministero ricorda che per produrre aggregato recuperato secondo il Dm 127/2024 si possono utilizzare «esclusivamente» i rifiuti inerti non pericolosi da costruzione e demolizione e quelli non pericolosi di origine minerale (elencati nell'allegato 1 al Dm, tabella 1, punti 1 e 2). Inoltre, il Dm stabilisce che, prima del trattamento e dopo le verifiche indicate alla lettera b) della stessa tabella 1, i rifiuti sono posti in messa in riserva (R13) in un'area dedicata e creata per impedire la miscelazione anche accidentale con altre tipologie di rifiuti non ammessi dal Dm 127/2024. L'articolo 8 del Dm dispone che l'R13 condotto in procedura semplificata deve osservare il Dm 5 febbraio 1998. L'elenco che si trova alla lettera c) della tabella 1 contiene le successive fasi meccaniche (frantumazione, vagliatura/selezione granulometrica, separazione della frazione metallica e delle frazioni indesiderate), non è tassativo e non esclude la miscelazione dei rifiuti ammessi alla produzione di aggregato recuperato, purché elencati nella indicata tabella 1 e non si comprometta il successivo recupero.

Inoltre, il ministero ricorda che all'operazione di recupero R12 «scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate da R1 a R11» - indicato nell'allegato C, parte quarta, Dlgs 152/2006 - è apposta la nota 7 secondo la quale l'R12 può essere usato «in mancanza di un altro codice R appropriato» e «può comprendere le operazioni preliminari precedenti al recupero, incluso il pretrattamento come, tra l'altro, la cernita, la frammentazione, la compattazione, la pellettizzazione, l'essiccazione, la tritazione, il condizionamento, il ricondizionamento, la separazione, il raggruppamento prima di un una delle operazioni indicate da R1 a R11». Tali considerazioni hanno indotto il ministero a ritenere che l'operazione di recupero finalizzata all'End of waste ex Dm 127/2024 può includere la miscelazione dei rifiuti ammessi senza che sia necessaria una specifica autorizzazione all'operazione R12 né una riclassificazione del rifiuto. da NT+.



Dissesto idrogeologico: chiusi il 62% dei progetti

- I cuore della missione viaggia su due binari: i borghi che condensano l'impegno dei Comuni come soggetti attuatori, e la «competitività delle imprese turistiche», i cui fondi transitano dai ministeri a partire ovviamente da quello del Turismo. La maggioranza dei progetti (il 64,73%) riguarda il primo versante, mentre le risorse si concentrano per il 67,59% sul secondo.
- Ai piccoli comuni destinati 7.217 progetti, il 64,7% delle 11.151 misure da 3,54 miliardi dedicati al turismo. I casi ancora fermi alla progettazione sono solo 507, gli altri in esecuzione o realizzati.
- Dissesto idrogeologico: progetti chiusi al 62%, a rischio solo il 4% delle risorse
- I micro-cantieri pullulano: ai Comuni affidato il 44,2% degli interventi ma solo il 19,18% dei fondi. Progetti chiusi al 62%, a rischio solo il 4% delle risorse. In pista 1.301 progetti per un valore complessivo di 1,64 miliardi di euro. Il 71% delle iniziative si concentra sulla messa in sicurezza di fiumi e corsi d'acqua. La geografia dei progetti dedicati: Nord, dove si concentra il 60,1% degli interventi e il 61,9% dei fondi, in un panorama che lascia le briciole a Centro (12,3% delle risorse), Sud (18,8%) e Isole (7%). Ma c'è una misura che spiega questa distribuzione: è la «Rinaturazione dell'area del Po», capitolo in cui si susseguono 56 interventi lungo tutto il corso del fiume, finanziati con 356 milioni di euro di fondi del Pnrr. da IFEL.

CdS: nelle gare è illegittima l'esclusione per l'invio tardivo dei giustificativi

La tardiva trasmissione delle giustificazioni dell'offerta – richieste in seguito all'avvio del sub-procedimento di verifica dell'anomalia -, non determina in automatico l'esclusione dell'operatore economico visto che il Rup deve comunque valutare l'offerta senza i giustificativi e l'esclusione, evidentemente, conseguirà quale possibile esito di questa verifica. In questo senso il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza [n.8107/2025](#).

La vicenda

Tra le diverse censure, il ricorrente – già soccombente in primo grado -, contesta la mancata esclusione dell'aggiudicataria per aver presentato «nell'ambito del subprocedimento di verifica dell'anomalia, i giustificativi richiesti solo in data 9 luglio 2024, quindi in ritardo rispetto al termine assegnatole dalla legge e dalla lex specialis (più nel dettaglio, la nota del Rup con cui sono stati richiesti i giustificativi è stata inoltrata all'impresa il giorno 19 giugno 2024, con termine di consegna stabilito per il 27 giugno 2024)». Il giudice non ritiene la censura fondata vista la necessità di distinguere tra mancata produzione di giustificazioni richieste (nell'ambito del sub-procedimento di verifica della potenziale anomalia) e l'obbligo del Rup di valutare comunque l'offerta senza gli ulteriori documenti richiesti. La mancata produzione o produzione tardiva, pertanto, non rileva come motivo di esclusione ma risulta sempre condizionata alla valutazione della congruità/affidabilità dell'offerta.

Nel dettaglio, dalla sentenza emerge che, in ogni caso, l'invio tardivo nel caso di specie non era neppure dipeso totalmente dall'operatore visto che, le giustificazioni pur trasmesse tempestivamente, «la stazione appaltante inizialmente non è stata in grado di leggerli perché i documenti erano riuniti in un unico file compresso tramite il software "winzip". L'aggiudicataria ha quindi corrisposto alla richiesta di inviare nuovamente i documenti in un diverso formato non compresso». L'invio ulteriore poi ha confermato che i documenti erano gli stessi originariamente prodotti.

In ogni caso, spiega il giudice, «la mancata o anche la tardiva produzione delle giustificazioni dell'offerta non può comportare l'automatica esclusione dell'offerta sospettata di anomalia, perché in questi casi la stazione appaltante deve comunque valutare la stessa, anche sulla sola scorta della documentazione posseduta». Inoltre, l'art. 110 del codice non configura il termine di 15 giorni come un termine perentorio tale da portare all'esclusione (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 28 gennaio 2019, n. 690 – Consiglio di Stato, sez. V, 22 dicembre 2014, n.6231). Nel caso di specie neppure il disciplinare qualificava il termine in parola come perentorio a pena di esclusione. E, a margine, pur questione non trattata in sentenza, si deve ritenere che la fissazione in termini perentori a pena di esclusione non sia corretta (in questo senso, neppure il nuovo bando tipo prevede l'estromissione in caso di violazione dei termini).

La verifica della potenziale anomalia nel bando tipo Anac

L'attuale bando tipo n. 1 dell'Anac – relativo agli appalti di forniture e servizi sopra soglia pubblicato in G.U. il 9 ottobre 2025 -, aggiornato anche alle novità introdotte dal primo correttivo (decreto legislativo 209/2024) disciplina il sub-procedimento della verifica in argomento in modo differente da quanto previsto nell'allegato I.2 - segnatamente all'articolo 7, comma 1 lett. c). Nell'allegato, il legislatore si limita ad evidenziare che il Rup «svolge la verifica sulle offerte anormalmente basse con l'eventuale supporto della commissione nominata ai sensi dell'articolo 93 del codice» e – alla successiva lettera d) «dispone esclusioni dalle gare». Nel bando tipo, oltre ad aver ribadito che il Rup (ma anche il responsabile di fase) può avvalersi della commissione di gara o della struttura di supporto interna (se costituita ai sensi del comma 6 dell'articolo 15 del codice) si genera una singolare assimilazione tra i ruoli di Rup e responsabile di fase.

Praticamente si pone sullo stesso piano il responsabile unico del progetto con il responsabile di fase (dell'affidamento) visto che a questo – secondo il bando tipo -, può, se incaricato del sub-procedimento addirittura adottare il provvedimento di esclusione. Pur autorevole, l'indicazione non corrisponde al dettato normativo ed alla chiara intenzione dell'estensore del codice di assegnare al Rup dei collaboratori «qualificati/esperti» come i responsabili di fase che rimangono meri responsabili di procedimento. In nessuna circostanza infatti – e si legge nella relazione tecnica e nel parere n. 1463/2024 -, l'estensore ha inteso creare un doppio Rup.

Pertanto, si deve ritenere, che nel disciplinare di gara il Rup potrebbe semplicemente indicare che il sub-procedimento di verifica dell'anomalia potrebbe essere svolto o direttamente (e quindi con lo svolgimento diretto della classica attività istruttorie della richiesta di giustificazioni e successiva verifica e decisione) oppure agire per il tramite di propri collaboratori ovvero avvalersi di responsabili di procedimento (compreso il responsabile di fase) per lo svolgimento della sola attività istruttoria con predisposizione del successivo verbale rimesso all'attenzione ed alla decisione del solo Rup. da NT+.



Segnalazione Certificata di Agibilità: i comuni devono adeguarsi

Scade il termine anche per i Comuni che devono adeguare la modulistica sulla Segnalazione Certificata di Agibilità alle modifiche approvate in Conferenza Unificata il 30 luglio 2025, completando così il pacchetto di modelli unificati legati al Decreto Salva Casa.

Le Regioni avrebbero già dovuto aggiornare i contenuti informativi entro lo scorso 30 settembre, ma il quadro attuale resta piuttosto disomogeneo, con alcune che hanno recepito e pubblicato i nuovi moduli ed altre, rimaste un po' più indietro, che sono ancora in corso di allineamento.

Cosa cambia con la nuova Segnalazione Certificata di Agibilità

Le integrazioni al modello di segnalazione certificata di agibilità, contenute nell'[Allegato 1 all'accordo](#), riguardano concretamente le deroghe introdotte dal Salva Casa ai requisiti igienico-sanitari degli immobili.

Il nuovo modulo consente infatti l'applicazione delle [modifiche introdotte dal Salva Casa](#) in materia di agibilità degli immobili.

Al vecchio modello di segnalazione certificata di agibilità è stato aggiunto un riquadro con il quale il professionista potrà attestare la conformità anche quando ricorrono le condizioni previste per altezze interne e superfici minime dei monolocali:

- altezza interna non inferiore a 2,40 metri;
- superficie minima di 20 metri quadri per i monolocali destinati ad una persona;
- superficie minima di 28 metri quadri per i monolocali destinati a due persone.

Nel nuovo modulo di segnalazione certificata di agibilità, si chiede inoltre di specificare se i locali rientrano in interventi di recupero edilizio volti a migliorare le caratteristiche igienico-sanitarie e se sia stato presentato contestualmente un progetto di ristrutturazione idoneo a garantire condizioni adeguate, anche attraverso una ventilazione naturale effettiva (dimensione e tipologia dei serramenti, riscontri d'aria, eventuali mezzi ausiliari).

L'obiettivo mira ad offrire ai tecnici un percorso dichiarativo chiaro e, al contempo, dare agli sportelli comunali un quadro uniforme per l'istruttoria.

Sebbene la scadenza regionale sia già trascorsa e il recepimento non sia ancora completo ovunque, il sistema non si ferma: dal 30 novembre 2025 cittadini e imprese potranno utilizzare i nuovi modelli unificati in ogni caso, a prescindere dall'aggiornamento di Comune e/o Regione.

Si tratta di una clausola di salvaguardia atta per evitare stalli procedurali e consentire di presentare le istanze con il formato aggiornato, assicurando un livello minimo di omogeneità nazionale nell'applicazione delle nuove regole.

Ovviamente l'aggiornamento della SCA dovrebbe facilitare l'attuazione delle misure del Salva Casa sul fronte dell'agibilità e avere potenzialmente effetti positivi sulla gestione delle pratiche di accertamento di conformità, sanatoria e attestazione dello stato legittimo.

Non resta quindi che attendere le prossime settimane per capire se il completamento della nuova modulistica ed il suo utilizzo generalizzato dal 30 novembre si tradurranno, effettivamente, in un'istruttoria più rapida e uniforme su tutto il territorio. da *Edilportale*.



Manuale ANAC sull'attività di qualificazione per lavori per lavori superiori a 150mila euro

L'Autorità comunica di aver predisposto il nuovo Manuale sull'attività di qualificazione per l'esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro, adeguandolo al nuovo Codice degli Appalti. Il testo (approvato dal Consiglio con la delibera n.413/2025 il 22 ottobre scorso), riporta - oltre all'aggiornamento dei riferimenti normativi - i nuovi singoli pronunciamenti adottati da Anac successivamente alla prima pubblicazione, aggiornando la disciplina dell'attività di attestazione, sia alla luce degli interventi del legislatore, sia del consolidarsi di pronunce giurisprudenziali, nonché delle più recenti indicazioni fornite dall'Autorità. L'Autorità spiega che «poiché il legislatore ha confermato in quindici anni il periodo di attività documentabile ai fini del conseguimento della qualificazione, si è reso potenzialmente possibile portare in valutazione ai fini della qualificazione un ramo d'azienda acquisito ben oltre i cinque anni dalla sottoscrizione del contratto con la Società Organismo Attestazione (SOA), circostanza che non renderebbe più "attuali" gli indicatori calcolati sulla base dell'atto di cessione».

Per tale motivo sono state fornite specifiche indicazioni per casi in cui l'impresa cessionaria richieda la valutazione di un ramo aziendale acquisito oltre i sei mesi dalla stipula dell'atto di cessione; in tal caso l'impresa avente causa dovrà comprovare di aver maturato, in tale arco temporale, requisiti propri nell'ambito di attività del ramo di azienda acquisito. Il termine di sei mesi, infatti, si ritiene congruo affinché possa ritenersi possibile la piena integrazione nel proprio complesso aziendale del ramo acquisito. Inoltre, «l'Anac ha ritenuto opportuno fornire specifiche indicazioni riguardo il ricorso all'istituto dell'avvalimento per il conseguimento dell'attestazione di qualificazione».

Tra le novità l'Autorità segnala l'introduzione di due condizioni preliminari per il recupero in avvalimento dei requisiti dell'impresa ausiliaria, oltre che un limite temporale entro il quale verificare – in capo all'impresa ausiliaria priva di attestazione - i requisiti speciali che effettivamente possono essere posti in disponibilità dell'ausiliata. Una condizione preliminare riguarda l'ultimo bilancio dell'impresa ausiliaria, che deve risultare depositato non oltre i 18 mesi dalla sottoscrizione del contratto di attestazione da parte dell'ausiliata; la seconda condizione è il rispetto del primo indicatore della reale funzionalità/produttività, in analogia a quanto stabilito per la valutazione delle cessioni d'azienda. In coerenza con tali due condizioni, Anac ha ritenuto opportuno «stabilire in sette anni antecedenti la stipula del contratto di avvalimento l'arco temporale riferibile ai requisiti da portare in valutazione dell'ausiliaria».

